

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER I TIROCINI NON CURRICULARI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI RESIDENTI O DOMICILIATI IN UN COMUNE RIENTRANTI NELLE AREE DI CRISI DI LIVORNO, PIOMBINO, MASSA-CARRARA E AMIATA, PER IL TRIENNIO 2019/2021

Riferimenti normativi

Il presente avviso è adottato in coerenza ed attuazione delle seguenti norme:

- LR 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed in particolare gli articoli da 17 bis a 17 sexies;
- Regolamento di esecuzione della L.R 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regione n. 47/R del 08.08.2003, ed in particolare gli articoli da 86 bis a 86 undecies;
- Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
- Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione n. 47 del 15/03/2017;
- "Nota di aggiornamento al DEFR 2019" di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 109 del 18.12.2019 e in particolare l'Allegato 1, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019 n. 2 "Sostituzione dell'allegato A della deliberazione consiliare 18 dicembre, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019, con particolare riferimento al Progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo" - Intervento 2 "Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo" "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato, ivi compresi eventuali interventi mirati all'assunzione dei tirocinanti" ;
- Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;
- Decisioni n. 2 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il "Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";
- Decisione della Giunta regionale n. 3 del 28 gennaio 2019, "Cronoprogramma 2019-21 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari;

- Decisione di Giunta n. 19 del 6/2/2017 relativa alle aree regionali di maggiore criticità socioeconomica per le quali si prevede di attivare interventi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi complessa, aree di crisi semplice, aree interne individuate dalle strategie regionale e nazionale, aree art. 107.3.c del TFUE);
- Circolare INL n. 8 del 18 aprile 2019 "Tirocini formativi e di orientamento -indicazioni operative per il personale ispettivo";
- Linee Guida nazionali sui tirocini extra curriculati adottate ai sensi della Legge n. 92/2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017;
- Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni " convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26;
- Circolare Anpal n. 1/2019 "Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l n. 4/2019;
- Delibera Giunta Regionale n. 434 del 01.04.2019 recante "Elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi per i tirocini non curricolari finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati in un comune rientrante nelle aree di crisi di Livorno, Piombino, Massa-Carrara e Amiata, per il triennio 2019/2021"

Art.1 Finalità generali

Il presente Avviso pubblico si propone di sostenere e promuovere azioni atte a fronteggiare la crisi del mercato del lavoro che interessa le aree di crisi complessa industriale di Piombino, **aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione** e del Comprensorio dell'Amiata, sostenendone la ripresa sociale, economica e produttiva attraverso l'attivazione di Tirocini non curricolari, quale misura formativa di politica attiva.

Lo strumento del Tirocinio non curricolare, intende quindi favorire le conoscenze e competenze professionali dei disoccupati ed accompagnarli verso scelte finalizzate al reinserimento lavorativo nel quadro delle azioni dell'apprendimento permanente.

L'intervento è finanziato a valere su Fondi Regionali.

Art. 2 Soggetti destinatari del tirocinio

Sono destinatari del tirocinio i soggetti che si trovano nella seguente condizione:

- a) Soggetti di età pari o superiore a 30 anni;
- b) in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e dell'art. 4¹ comma 15-quarter della L.26 del 28/03/2019;

¹ *Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati, coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente. Pertanto sono in "stato di disoccupazione", i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:*

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Nel caso del lavoratore dipendente tale reddito è quantificabile alla luce della normativa vigente in € 8.145 annui.

c) non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;

d) residenti o domiciliati in uno dei Comuni rientranti nelle aree di crisi complessa industriale di Piombino, **aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione** e del Comprensorio dell'Amiata di cui all'Allegato "A" della Decisione n. 19 del 06.02.2017:

Area di crisi complessa industriale di Piombino: Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto (polo siderurgico di Piombino) e Sassetta

Aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione: Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo e Comuni della Provincia di Massa-Carrara

Aree interessate a fenomeni crisi socio-economica (comprensorio dell'Amiata): - Abbadia San Salvatore - Castiglion D'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico D'Orcia - Arcidosso - Castel del Piano - Castell'Azzara - Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano - Semproniano

I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9 bis, comma 2 del Decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608.

Art. 3 Soggetti ospitanti

La domanda di contributo può essere presentata da soggetti ospitanti, privati o pubblici, aventi sede operativa in uno dei Comuni indicati all'art. 2.

Il soggetto ospitante deve possedere i requisiti e rispettare gli obblighi di cui all'art 86 ter del Regolamento 47/R/2003 e smi.

Art. 4 Soggetti Promotori

Possono proporre tirocini i soggetti promotori di cui all'art. 17 ter comma 2 della LR 32/2002 e smi.

Art. 5 Durata del tirocinio

La durata massima del tirocinio non può essere inferiore ai due mesi e superiore ai sei mesi (Art. 17 ter comma 9 e 10 della L.R. 32/2002 e smi.)

Il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia, infortunio o grave impedimento documentati dal tirocinante, che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 Modalità e condizioni di attivazione tirocinio

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo sottoscritto dai soggetti coinvolti nel tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;

- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Art. 7 Requisiti di ammissione a finanziamento e criteri di esclusione

Requisiti ammissione

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, ciascun tirocinio per il quale viene richiesto il contributo deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) il soggetto ospitante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso;
- b) il tirocinante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso;
- c) la richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con le modalità e nel rispetto dei termini indicati all'art. 8 del presente avviso;
- d) il tirocinio deve rispettare – per quanto non previsto dal presente avviso - tutte le disposizioni normative in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla L.R. n.32/2002 smi e dal Reg. n. 47/R/2003 e smi;

Le domande di contributo che non soddisfino tutti i requisiti indicati ai precedenti punti non sono ammissibili al finanziamento del presente avviso.

Criteri di esclusione

Sono esclusi dal finanziamento del presente Avviso:

- a) i tirocini in cui vi sia un vincolo di parentela entro il II grado tra il tirocinante e il legale rappresentante del soggetto ospitante, indicato nella domanda di contributo;
- b) i tirocini in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il medesimo soggetto ospitante nei 36 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.
- b) i tirocini il cui soggetto ospitante abbia realizzato già un tirocinio con il medesimo soggetto, salvo proroghe o rinnovi nel rispetto della durata del tirocinio prevista all'articolo 5 del presente avviso dell'art. 9
- c) i tirocini obbligatori e non obbligatori per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- d) i tirocini attivati in favore di persone straniere non residenti nella UE ai sensi della DGR n. 407 del 7/04/2015 che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998.
- e) i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015, attivati in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;
- f) i tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati in favore di soggetti

“occupati” che si trovino nella seguente condizione:

- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali, di cui alla lettera B) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;
- lavoratori a rischio di disoccupazione, di cui all'art. 19, comma 4, del D.lgs. 150/2015, come indicato alla lettera C) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;
- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, di cui alla lettera D) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002.

g) i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 72/2016 in relazione all'obbligo di attivazione di almeno un tirocinio non curriculare nell'ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 100.000,00 euro a valere sul FESR e su tutti i fondi europei e regionali;

h) i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 586 del 21/06/2016 con cui si stabilisce l'obbligo di attivare almeno un tirocinio non curriculare nell'ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 150.000,00 euro a valere sulla Sottomisura 4.1 “investimenti nelle imprese agricole” del PSR del fondo FEASR 2014-2020;

Il venir meno durante lo svolgimento del tirocinio di una delle prescrizioni previste dalla legge o dal regolamento per l'attivazione del tirocinio determina l'esclusione dal contributo.

Art. 8 Risorse disponibili e importo mensile del contributo

Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente Avviso è disponibile la cifra complessiva di € 1.176.000,00 a valere su Fondi Regionali del Bilancio regionale 2019-2021 così ripartite:

- € 376.000,00 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2019
- € 400.000,00 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2020
- € 400.000,00 complessivi a valere sull'annualità di bilancio 2021

(di cui € 890.000,00 con classificazione contabile di tirocini extracurricolari- trasferimenti correnti ad altre imprese ed € 286.000,00 con classificazione contabile di tirocini extracurricolari-trasferimenti correnti ad amministrazioni locali)

Importo contributo

L'importo forfettario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a € 500,00.

L'importo del contributo pubblico, stabilito in € 500,00 mensili, è destinato alla copertura totale o parziale del rimborso spese corrisposto dal soggetto ospitante al tirocinante sulla base di quanto previsto dall'art. 17 sexies della LR 32/2002.

Ai fini dell'erogazione del contributo è necessario che il tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga, raggiunga nel suo complesso una percentuale minima di realizzazione pari al 70% del monte ore complessivamente previsto nel progetto formativo

Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70% ma almeno del 50% delle presenze su base mensile, il rimborso viene ridotto a

300,00 euro mensili.

Vincoli finanziari

- Qualora le richieste di contributo risultino superiori alle risorse disponibili, la Regione procederà con proprio atto alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

- Nel caso in cui venissero accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui tirocini approvati, e/o in cui venissero destinati al presente avviso ulteriori finanziamenti, i suddetti fondi potranno essere assegnati a favore delle domande dichiarate precedentemente finanziabili ma non finanziate per insufficienza delle risorse.

- L'ammissione, l'impegno e l'erogazione del contributo sono subordinati alla disponibilità delle risorse finanziarie e al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

- Nel caso in cui le risorse con classificazione contabile di tirocini extracurricolari- trasferimenti correnti ad altre imprese, fossero insufficienti a coprire la richiesta sarà possibile attingere, ove ne sussistano le condizioni e previa apposita variazione di spesa per lo storno delle risorse per la corretta e coerente allocazione rispetto alla classificazione dei capitoli nel Piano dei Conti, da quelle con classificazione contabile di tirocini extracurricolari- trasferimenti correnti ad amministrazioni locali, e viceversa.

Art. 9 Modalità presentazione della domanda e documentazione da allegare

La domanda può essere presentata al Settore "Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno " a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT, attraverso la modalità "a sportello "sino ad esaurimento delle risorse messe a bando e coerentemente alla durata di validità dell'avviso.

Le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e relativa documentazione allegata, sono le seguenti:

1. **AP@CI** – InterPRO - PEC

- Nel caso di **soggetto privato** (azienda / impresa o Associazione) la trasmissione dovrà avvenire tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale della Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it e selezionando come Ente Pubblico destinatario "Regione Toscana Giunta" ed inserendo nell'oggetto: Tirocini non curriculari inserimento lavorativo -aree di crisi -
 - oppure tramite interfaccia web Ap@ci, previa registrazione (credenziali utente e password) in qualità di Azienda/Impresa o Associazione al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/apaci> e selezionando come Ente Pubblico destinatario "Regione Toscana Giunta" ed inserendo nell'oggetto: Tirocini non curriculari inserimento lavorativo -aree di crisi -
- Nel caso di **soggetto pubblico** la trasmissione telematica dovrà avvenire con una delle seguenti modalità alternative:
 - per le amministrazioni pubbliche attive sul sistema InterPRO trasmissione tramite protocollo interoperabile;
 - per tutte le altre amministrazioni pubbliche non ancora attive sul sistema InterPRO trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC

istituzionale della Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it.

In entrambi i casi è necessario inserire nell'oggetto: Tirocini non curriculari inserimento lavorativo -aree di crisi -

N.B Con specifico riferimento al presente Avviso pubblico, vista la temporanea impossibilità tecnico/informatica di funzionamento della procedura di presentazione on-line delle proposte progettuali attraverso la piattaforma web , le domande dovranno essere presentate esclusivamente con la modalità sopra descritta

2. Presentazione ON-LINE

- collegandosi al seguente indirizzo web:
<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

L'accesso dovrà avvenire tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con la quale il compilatore dovrà registrarsi all'applicativo "Tirocini *On Line*" per la presentazione telematica della domanda di contributo.

Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quelle descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.

Dal momento dell'attivazione della procedura on-line non verranno più accettate domande presentate attraverso AP@CI – InterPRO – PEC .

L'attivazione della procedura di presentazione ON-LINE delle domande riferite al presente Avviso pubblico, sarà debitamente resa pubblica con specifico Decreto del Dirigente competente per materia.

Documentazione da allegare alla domanda:

Alla domanda (Allegato 1) dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- **Convenzione** compilata e sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- **Progetto Formativo** compilato e sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell'esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione
- **Dichiarazione** del Tirocinante (Allegato n. 4) compilato e sottoscritto dal tirocinante stesso;
- **Copia del documento d' identità** del tirocinante in corso di validità;
 - Copia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto ospitante;
 - Ricevuta di pagamento *on line* IRIS della marca da bollo (eventuale)

Nel caso la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal soggetto ospitante, dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:

· Delega (Allegato n. 5) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante ad altro soggetto abilitato alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante;

Gli allegati dovranno essere firmati con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, intestata al legale rappresentante del soggetto che presenta la domanda.

Nel caso in cui i soggetti privati tenuti alla sottoscrizione della documentazione non siano dotati di firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, la sottoscrizione può avvenire ad opera del legale rappresentante con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, (non soggetta ad autenticazione), successivamente scansionata e accompagnata da documento di identità in corso di validità del firmatario.

Nel caso del soggetto pubblico, questo è tenuto alla sottoscrizione di tutti i documenti con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato.

Gli allegati, una volta scansionati in formato PDF, dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati unitamente alla domanda

Pagamento dell'imposta di bollo

La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (euro 16,00) da effettuarsi mediante la procedura di pagamento *on line IRIS* seguendo le indicazioni presenti nella sezione "bollo" .

La ricevuta del pagamento deve essere allegata alla domanda (Allegato 1).

In caso di esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo, andrà indicata la normativa in base alla quale il soggetto ospitante è esentato dal pagamento.

Art. 10 Termini per la presentazione delle domande e validità dell'Avviso

Le domande possono essere presentate al Settore “*Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno*” a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT, attraverso la modalità “a sportello” sino ad esaurimento delle risorse messe a bando e coerentemente alla durata di validità dell'Avviso fissata al 31 dicembre 2021.

10.1 Termini per la presentazione della domanda di contributo

La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo all'invio della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio.

La presentazione della domanda di contributo effettuata al di fuori di tale intervallo di tempo sarà considerata inammissibile. La scadenza per la presentazione della domanda è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.

10.2 Proroga dei termini per la presentazione della domanda in caso di errata compilazione della CO

Nel caso in cui la CO di instaurazione del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 18° giorno successivo all'invio della CO iniziale, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all'invio della CO di rettifica. .

10.3 Termini per l'avvio delle attività di tirocinio

In relazione all'avvio delle attività di tirocinio, non saranno ammesse a finanziamento CO di instaurazione del rapporto di tirocinio presentate il giorno stesso o in data successiva alla data di inizio tirocinio, né domande di contributo riferite a CO che riportino una data inizio tirocinio successiva di oltre 40 giorni alla data di presentazione della CO stessa.

10.4 Domanda di Proroga

Il soggetto ospitante che, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, intenda chiedere la proroga del contributo per un ulteriore periodo di tirocinio dovrà presentare domanda di proroga (Allegato 2) utilizzando la stessa modalità per la presentazione della domanda iniziale.

La domanda di proroga del contributo dovrà essere presentata dopo aver inviato la Comunicazione Obbligatoria (CO) di proroga del tirocinio.

Non sarà consentita la presentazione della domanda di proroga del contributo per CO inviate oltre il 5° giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella precedente CO di instaurazione del rapporto di tirocinio. Le domande di proroga del contributo che non rispettino i termini e le modalità di presentazione di cui al presente paragrafo non saranno ammesse a finanziamento.

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso soggetto che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento.

Nella domanda dovrà essere specificata la motivazione e la durata della proroga, che sommata al precedente periodo di tirocinio non dovrà superare i limiti massimi di durata stabiliti per i tirocini non curriculari di cui all'art. 17 ter commi 9 e 10 della Legge 32/2002.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti in relazione al tirocinio per il quale si intende richiedere la proroga, e allegando alla stessa il nuovo **Progetto Formativo** relativo al periodo di proroga compilato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dal soggetto promotore.

In caso il tirocinio venga prorogato più volte, è ammissibile a finanziamento una sola richiesta di proroga. Non saranno pertanto ammesse a finanziamento ulteriori richieste di proroga successive alla prima. In caso di ulteriore proroga, oltre la prima:

- il successivo periodo di tirocinio non sarà finanziato dal presente avviso, restando comunque soggetto al rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento;
- la domanda di erogazione del contributo (Allegato 3) dovrà essere presentata al termine della prima proroga nei termini e con le modalità indicate all'art. 14.

10.5 Termini per la presentazione della domanda di proroga (Allegato 2)

La domanda di proroga dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo alla presentazione della Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio². La scadenza per la presentazione della domanda è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.

Nel caso in cui la CO di proroga del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 18° giorno successivo all'invio della CO di proroga, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.

² Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda on line, è fissato dal 10° giorno successivo all'inoltro della CO in considerazione del fatto che la CO di proroga può essere presentata, sulla base della normativa vigente, entro il 5° giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella CO di instaurazione.

10.5 Altre disposizioni

Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (ad esempio, chiusura estiva del soggetto ospitante) devono essere indicati nel progetto formativo; quest'ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio espressa in mesi e in ore al netto della sospensione. La durata netta del tirocinio espressa in mesi interi sarà il dato considerato per il calcolo del contributo richiesto.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità e di periodi di malattia, infortunio o grave impedimento documentati dal tirocinante, che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. In tal caso il soggetto ospitante dovrà inviare una CO di proroga con l'indicazione della nuova data di fine tirocinio.

10.6 Variazione Soggetto Ospitante: domanda di rettifica

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d'azienda), che comportino l'invio di una Comunicazione obbligatoria di variazione - CO VAR Datori, il soggetto che ha richiesto il contributo dovrà presentare domanda di rettifica con le stesse modalità previste per l'invio delle domande di proroga e di ammissione a finanziamento. La Regione, esaminata la documentazione inviata, provvederà ad approvare la variazione con decreto di rettifica.

Il pagamento del contributo al nuovo soggetto ospitante - verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità a finanziamento di cui all'art. 3 - sarà possibile soltanto a seguito dell'invio della domanda di rettifica.

Art. 11 Istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo

L'ammissibilità delle domande viene eseguita da un "nucleo per l'istruttoria di ammissibilità" nominato dal dirigente del Settore *"Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno"* e composto da personale con comprovata esperienza in materia.

La domanda di finanziamento è valutata ai soli fini **dell'ammissibilità** secondo l'ordine di presentazione e secondo i requisiti di cui all'Art. 7 del presente Avviso.

In caso di carenza o irregolarità sanabile della richiesta di ammissione a contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

Art. 12 Approvazione graduatorie - istanza di riesame

Il Dirigente del "Settore Programmazione In Materia Di Iefp, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale. Uffici Regionali di Grosseto e Livorno" approva, di norma entro l'ultimo giorno di ciascun mese, il decreto di assegnazione del finanziamento per le domande presentate nel mese precedente.

Le domande sono finanziate in ordine di protocollo e fino ad esaurimento delle risorse indicate all'art. 8.

Con lo stesso decreto approva l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento con relativa motivazione.

Gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse saranno pubblicati sul B.U.R.T. e sul sito internet istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.toscana.it

La pubblicazione degli elenchi sul B.U.R.T. ha valore di notifica dell'esito del procedimento per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

Solo in caso di esito negativo di ammissibilità sarà data comunicazione formale tramite @Pec.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sulle domande approvate, i suddetti fondi possono essere assegnati a favore di domande inserite utilmente nell'elenco delle domande ammesse ma non finanziate per insufficienza delle risorse.

Eventuale istanza di riesame, dovrà essere presentata tramite @pec entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse sul BURT, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it c.a Dirigente Settore "Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" inserendo nell'oggetto "istanza riesame Avviso pubblico Tirocini non curriculari aree di crisi".

L'esito delle istanze di riesame sarà reso noto tramite @pec entro giorni dalla data di presentazione. In caso di accoglimento dell'istanza di riesame si renderà necessaria l'approvazione della domanda con Decreto Dirigenziale che avverrà entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione via @pec dell'esito dell'istanza di riesame.

Art. 13 Competenza delle procedure di gestione, rendicontazione e pagamento

Le procedure di gestione, rendicontazione e pagamento sono di competenza degli Uffici territoriali regionali competenti (UTR), che sono individuati in base all' sede di svolgimento del tirocinio.

Gli Uffici Territoriali competenti sono di seguito indicati:

- Programmazione, formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato (Dirigente responsabile Maria Chiara Montomoli);
- Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno (Dirigente responsabile Guido Cruschelli);
- Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena (Dirigente responsabile Cristiana Bruni);
- Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia (Dirigente responsabile Stefano Nicolai).

Art. 14 Erogazione di contributo al soggetto ospitante - adempimenti e vincoli

14.1 Richiesta di erogazione del contributo

Entro 30 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio il soggetto ospitante ammesso a finanziamento deve presentare la richiesta di erogazione del contributo all'Ufficio Territoriale regionale di riferimento (di seguito UTR) utilizzando il modello di domanda di cui all'Allegato 3 al presente Avviso, tramite @pec all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

specificando nell'oggetto "richiesta erogazione contributo tirocini non curriculari aree di crisi UTR di....."

Tale termine è perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione di contributo da parte della Regione.

In caso di ulteriore proroga, oltre quella finanziata, la domanda di erogazione del contributo dovrà essere presentata al termine del primo periodo di proroga.

Non sono ammesse richieste di contributo intermedie.

Alla richiesta di erogazione del contributo deve essere **allegata** la seguente documentazione:

1. **Relazione finale sul tirocinio sottoscritta dal tutor del soggetto ospitante** e il Dossier individuale (Allegato 8) attestante la regolarità dell'attività svolta e l'acquisizione da parte del tirocinante delle competenze previste dal progetto formativo;
 2. **Registro delle presenze**, di cui al punto 3 lettera C dell'art. 86 septies del regolamento, su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenze del tirocinante, l'orario di ingresso e di uscita del tirocinante e l'attività formativa svolta in relazione a quanto previsto dal progetto formativo al fine dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento della percentuale minima di presenza ai fini del riconoscimento del rimborso (vedi art 8 dell'Avviso);
 3. **Copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante** in corso di validità;
 4. i **Giustificativi** dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfetario erogato a favore del tirocinante mediante:
 - **bonifico bancario/postale**, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking non rispondenti alle caratteristiche sopra specificate), **corredata dalla dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante**;
- o nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente, tramite:
- **assegno circolare**, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante il ricevimento dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso (figlia);
 - **assegno bancario non trasferibile**, allegando copia conforme all'originale dell'assegno (figlia) e dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno stesso.

1. **Mod. F24 quietanzato con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario** della ritenuta d'acconto, nel caso in cui il rimborso forfetario sia assoggettato a RA.

Dal punto di vista fiscale il rimborso spese forfetario percepito dal tirocinante è assimilato al reddito da lavoro dipendente. Nel caso il rimborso sia assoggettato a ritenuta d'acconto in base alla normativa IRPEF, la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa comprenderà anche il mod. F24 quietanzato dal soggetto ospitante, con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta d'acconto trattenuta al tirocinante, in modo tale che il rimborso netto, erogato al tirocinante, sommato alla ritenuta versata diano come risultato l'importo lordo indicato nel progetto formativo.

In caso di versamento cumulativo della ritenuta d'acconto con altre voci di pagamento, il mod. F24

dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ospitante in cui si dichiara che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d'acconto relativa al rimborso spese erogato al tirocinante per il quale si chiede il contributo.

Le seguenti condizioni sono necessarie per l'erogazione del contributo al soggetto ospitante:

- in base a quanto riportato nel registro delle presenze, ai fini dell'erogazione del contributo è necessario che il tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga, raggiunga nel suo complesso una percentuale minima di realizzazione pari al 70% del monte ore complessivamente previsto nel progetto formativo.
- Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70% ma almeno del 50% delle presenze su base mensile, il rimborso viene ridotto a 300,00 euro mensili.
- il tirocinio è stato svolto almeno per la durata minima di due mesi prevista dall'art.17 ter, comma 9 della legge

Cessazione anticipata del tirocinio

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la stessa dovrà essere comunicata mediante Comunicazione obbligatoria nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. In questo caso la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento del contributo - nel rispetto di quanto indicato al paragrafo precedente circa lo svolgimento di almeno due mesi di tirocinio e il raggiungimento di almeno il 70% delle presenze - decorrerà dalla data di invio della CO di cessazione anticipata

Il contributo regionale di cui al presente avviso sarà erogato anche in caso di cessazione anticipata del tirocinio senza raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70% se, entro 30 giorni dall'interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante assume il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni, a condizione che il tirocinio sia stato svolto per almeno due mesi.

In tal caso il soggetto ospitante invia la richiesta di erogazione del contributo (Allegato 3) con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo allegando alla stessa il contratto di lavoro con cui il tirocinante è stato assunto.

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione anticipata. Non sarà consentita la presentazione della domanda di pagamento per CO di cessazione anticipata inviata oltre il 5° giorno successivo alla data effettiva di fine tirocinio. Tali termini sono perentori ed il lorumancato rispetto non consentirà alcuna erogazione del contributo da parte della Regione.

14.2 Pagamento del rimborso spese forfetario al tirocinante

Il pagamento del rimborso spese forfetario effettuato dal soggetto ospitante in favore del tirocinante dovrà essere eseguito su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento³.

³Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non

Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.

Gli allegati di cui sopra potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un'unica operazione di *upload* comprensiva dei giustificativi di pagamento. Gli originali cartacei dei giustificativi di pagamento allegati dovranno essere conservati a cura del soggetto ospitante.

14.3 Istruttoria di erogazione del contributo al soggetto ospitante

L'Ufficio territoriale competente provvede alla verifica della richiesta di erogazione del contributo e della rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto disposto dal presente Avviso.

In caso di carenza o irregolarità sanabile della domanda di erogazione del contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

La mancata sottoscrizione della richiesta di erogazione del contributo da parte del soggetto ospitante rappresenta una carenza non sanabile della domanda e ne comporta la non ammissione alla procedura di erogazione del contributo.

Nel caso di esito negativo, l'Ufficio territoriale competente comunicherà al soggetto ospitante la conclusione del procedimento e il relativo diniego.

In caso di esito positivo, parziale o totale, l'istruttoria si conclude con l'emissione di un mandato di pagamento.

Fase procedurale	Ufficio competente	Attività svolta
Istruttoria di regolarità del tirocinio	SETTORE "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno"	Verifica rispetto di quanto previsto dall'avviso e della normativa regionale in materia di tirocini non curricolari
Istruttoria e nota di liquidazione del contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per l'ambito	Verifica delle domande di erogazione del rimborso e della rendicontazione della spesa nel

esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2018 al 12/10/2018, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2018. In caso di sospensione del tirocinio (ad esempio per chiusura estiva) o nel caso in cui la prima mensilità sia riferita a una frazione di mese (per tirocini iniziati a mese in corso), l'eventuale importo parziale corrisposto al tirocinante, solo ed esclusivamente in relazione alla frazione di mese iniziale o al mese in cui si è verificata la sospensione, potrà essere compensato, ai fini del raggiungimento dell'importo mensile dovuto al tirocinante, con il maggiore rimborso spese erogato al tirocinante in corrispondenza dell'ultimo mese di tirocinio

	territoriale (UTR)	rispetto di quanto disposto dall'avviso e invio della nota di liquidazione
Erogazione del contributo	Settore Contabilità	Mandato di pagamento

Art. 15 Monitoraggio e verifiche in loco dei tirocini, controlli sulle autocertificazioni

Ai sensi dell'art. 17 quater 1 della LR. 32/2002 la Regione garantisce il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione, monitoraggio e controllo.

Il Soggetto ospitante si impegna a fornire, su richiesta della Regione, la documentazione relativa al tirocinio archiviata presso di sé e a permettere l'accesso alla sede di svolgimento del tirocinio per l'effettuazione dell'eventuale attività di verifica in loco.

L'attività di verifica in loco potrà essere effettuata anche senza preavviso al fine di accertare il regolare svolgimento del tirocinio per il quale è stato richiesto il contributo.

Le irregolarità riscontrate saranno inoltre comunicate agli organi ispettivi competenti.

In base all'art. 17 quater 2 della L.R. n. 32/2002 in caso di violazione non sanabile della normativa regionale con particolare riferimento a:

- a) le modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini,
- b) le disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti,
- c) i requisiti e agli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio,
- d) il numero dei tirocini attivabili

In caso di riscontro di irregolarità si applica quanto disposto ai commi 2 e seguenti dell'art 17 quater 2 della LR 32/2002

Le irregolarità riscontrate saranno comunicate agli organi ispettivi competenti.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto ospitante o dal tirocinante al momento della presentazione delle domande di ammissione e di erogazione del contributo ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità previste dalla DGR n. 1058/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000".

E' disposta la decadenza dal contributo regionale con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni o il non regolare svolgimento del tirocinio, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art.76 del DPR n.445/2000.

Art. 16 Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso e degli atti di concessione del contributo è il Settore "Programmazione in

materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Guido Cruschelli.

In relazione alla procedura di erogazione del contributo e all'emissione delle relative note di liquidazione, le strutture amministrative responsabili sono le seguenti:

- Programmazione, formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato (Dirigente responsabile Maria Chiara Montomoli);
- Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno (Dirigente responsabile Guido Cruschelli);
- Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena (Dirigente responsabile Cristiana Bruni);
- Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia (Dirigente responsabile Stefano Nicolai).

Art. 17 Modifica e revoca dell'Avviso

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità. La Regione Toscana si riserva la possibilità di sospendere o chiudere il presente avviso in caso di esaurimento delle risorse stanziare per la sua copertura finanziaria.

Art. 18 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità alle stesse disposizioni previste per gli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari).

In particolare devono rispettare le disposizioni in materia di loghi, pubblicizzazione delle operazioni ed assicurarsi che i partecipanti siano stati informati in merito al finanziamento regionale.

Inoltre, partecipando al presente bando tutti i soggetti finanziati accettano di venire inclusi nell'elenco delle operazioni, in analogia a quanto disposto all'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/13, che sarà pubblicato ed aggiornato semestralmente sul sito della Regione e si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell'elenco suddetto.

Art. 19 Informazioni sull'Avviso

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito internet della Regione Toscana.

Ulteriori informazioni possono essere reperite:

1. in relazione alla normativa regionale sui tirocini non curricolari, presso i Centri per l'Impiego, i cui indirizzi e recapiti telefonici e di posta elettronica sono indicati all'indirizzo web: <https://arti.toscana.it/>
2. in relazione a quanto disposto dal presente avviso, all'indirizzo di posta elettronica: tirociniareedicrisi@regione.toscana.it

Art. 20 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: urp_dpo@regione.toscana.it.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno dei fondi regionali. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento "Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno", Dirigente Guido Cruschelli per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati urp_dpo@regione.toscana.it. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)

Art. 21 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.32/2002 e s.m.i., al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. nonché alla regolazione normativa, regolamentare, amministrativa vigente in materia.

Art. 22 Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente avviso, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

ALLEGATI ALL'AVVISO:

All. 1: DOMANDA DI AMMISSIONE al contributo regionale tirocini non curricolari finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati in un Comune rientrante nelle aree di crisi di Livorno, Piombino, Massa Carrara e Amiata

All. 2: Domanda di ammissione al contributo regionale per PROROGA del tirocinio

All. 3: DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

All. 4: DICHIARAZIONI DEL TIROCINANTE

All. 5: DELEGA a presentare domanda di contributo

All.6: Schema di CONVENZIONE per l'attivazione di tirocini non curricolari in regione toscana

All.7: PROGETTO FORMATIVO di tirocinio finalizzato all'inserimento o al reinserimento lavorativo

All. 8: Dossier individuale

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
GUIDO CRUSCHELLI